

Allegato "A" all'atto n. 1616 della raccolta

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1

Finalità e Denominazione

Per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, degli enti pubblici soci è costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione "Florence Multimedia s.r.l.".

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Firenze.
L'Assemblea ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea, osservate le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 4

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione delle loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

La società può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci, a condizione, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., che:

a) l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai propri enti pubblici soci; e

b) la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nell'ambito suddetto la società persegue, nei limiti previsti dalla legge, i seguenti oggetti:

- la prestazione e l'esercizio di servizi innovativi di ogni tipo, connessi alla realizzazione di prodotti e/o contenuti destinati alla diffusione telefonica (gsm, gprs, umts, etc.) via cavo, via internet compresi quelli informatici. La Società potrà svolgere altresì ogni altra attività di consulenza, assistenza e formazione e promozione utilizzando le tecnologie, le conoscenze ed i progetti sviluppati per la gestione dei suddetti servizi comprese le attività, le

iniziative ed azioni, dirette o indirette, finalizzate a ridurre anche il divario digitale, attraverso la formazione, il tutoraggio e l'assistenza ai cittadini anche extracomunitari nell'apprendimento all'uso degli strumenti e mezzi informatici;

- la progettazione, consulenza ed assistenza e realizzazione di attività e progetti nel campo della comunicazione, dell'editoria, delle telecomunicazioni, compresa l'organizzazione e la realizzazione di conferenze, mailing, seminari ed eventi di comunicazione in genere;

- l'ideazione, produzione e fornitura di format audiovisivi e multimediali, la realizzazione di filmati, servizi giornalistici e quanto altro costituisce supporto nel campo della comunicazione in genere;

- la gestione di spazi pubblicitari su periodici, house organ, giornali e mezzi di comunicazione di qualsiasi genere di qualsiasi specie e la raccolta di sponsorizzazioni e pubblicità per il finanziamento di eventi e manifestazioni e servizi indicati dal socio (o dagli enti pubblici soci). La raccolta di sponsorizzazioni e pubblicità deve avvenire nell'ambito delle direttive impartite dal socio (o dagli enti pubblici soci);

- in tali ambiti la Società potrà svolgere attività di studio; consulenze e progettazioni, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge; attività di promozione e sviluppo, definendo appropriate strategie di programmazione e di marketing e fornendo all'esterno una corretta informazione e divulgazione degli obiettivi perseguiti.

2) La società potrà acquisire dall'ente pubblico socio (o dagli enti pubblici soci) la proprietà degli impianti delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio dei servizi pubblici o di interesse pubblico da porre a disposizione dei gestori incaricati del servizio o della gestione separata della rete a fronte di un canone stabilito dagli stessi enti pubblici soci.

3) La società potrà rendersi affidataria "in house" degli enti pubblici soci di attività e di servizi pubblici locali, nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa.

4) In aggiunta, la Società potrà compiere tutte le operazioni, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

Capitale Sociale - Art. 5

Capitale Sociale

La società è a totale capitale pubblico. Possono detenere quote e diventare soci unicamente gli enti pubblici ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. L'eventuale ingresso di nuovi soci pubblici dovrà

avvenire nel rispetto delle finalità e delle attività di cui agli artt. 1 e 4 del presente statuto, per il perseguimento di interessi pubblici generali a favore della collettività.

2. Il capitale sociale è stabilito in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e può essere aumentato, anche mediante conferimenti in natura, con delibere dell'Assemblea. L'Assemblea potrà altresì deliberare le riduzioni del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6

Controllo dei soci

Il controllo dei soci si esercita oltre che per il tramite degli strumenti previsti dal libro V° Titolo V° del Codice Civile anche tramite:

- I. diritto di accesso agli atti della società;
- II. poteri di indirizzo dell'assemblea;
- III. autorizzazione dell'assemblea per le deliberazioni nelle materie di cui infra all'art. 12
- IV. potere di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 10.

ART. 7

Atti di disposizione delle quote

1. Nessun socio potrà disporre della propria quota se non previa delibera motivata dell'Assemblea dei Soci. Agli effetti del presente articolo, per "atto di disposizione" si intende ogni atto in forza del quale venga trasferita a terzi, a titolo oneroso o gratuito, una quota del capitale della Società, ovvero venga costituito pegno, usufrutto, altro diritto di terzi, vincolo o peso relativamente alla quota medesima.

2. Il socio che intenda disporre, in tutto od in parte, della sua quota, dovrà darne comunicazione all'organo di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale dovrà essere indicato il nome del soggetto a favore del quale intenderà disporre della quota.

L'organo di Amministrazione dovrà convocare, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci per deliberare in merito all'eventuale gradimento.

3. Qualora l'Assemblea comunichi il proprio gradimento al Socio, questi dovrà procedere con l'offerta in prelazione agli altri Soci conformemente al disposto del successivo articolo 8, ricorrendone le circostanze.

Articolo 8

Circolazione delle quote-Diritto di prelazione

Il Socio che intenda disporre in tutto od in parte della sua quota, dovrà informare gli altri Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale dovranno essere indicati:

- il nome del terzo offerente;
- la quota oggetto dell'offerta;

- il prezzo;
 - gli altri termini e condizioni offerti.
2. Agli altri Soci sarà riservato il diritto di prelazione da esercitarsi esclusivamente per iscritto e per la totalità delle quote offerte.
 3. Se più Soci manifestassero l'intendimento di acquistare si farà luogo alla ripartizione della quota offerta in vendita in proporzione al capitale posseduto.
 4. Il diritto di prelazione si intenderà non esercitato se non perverrà alcuna risposta entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione sopra menzionata. La risposta dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società ed al Socio offerente.
 5. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione a norma del precedente comma 4. del presente articolo, il Socio offerente sarà libero di effettuare la cessione ad un prezzo non inferiore a quello indicato nell'offerta ed entro un termine di 90 (novanta) giorni, non prorogabile.

TITOLO III

Assemblea

Art. 9

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci, ancorché astenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso loro spettante.

Art.10

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ove l'organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, mediante lettera raccomandata, facsimile o messaggio di posta elettronica (e-mail) spedito ai Soci, nel proprio domicilio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, il luogo e l'ora dell'eventuale seconda convocazione. Il diritto di intervento sarà riservato ai Soci.

3. L'Assemblea potrà comunque validamente deliberare, anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e sindaci siano presenti e informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

4. L'Assemblea si terrà ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedano, l'Organo di

Amministrazione potrà convocare l'Assemblea anche dopo centoventi giorni, ma non oltre centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed ogniqualvolta lo ritenga necessario per singole deliberazioni.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta un socio o più soci che complessivamente rappresentino il 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

Art. 11

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale

Art. 12

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e definisce la attività societaria nell'ambito di quanto previsto dall'oggetto sociale e tramite le direttive del Socio proprietario (o degli enti pubblici soci).

Inoltre sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:

acquisti e alienazioni di immobili, di impianti, e di rami di azienda;

mutui e finanziamenti che comportino un impegno di valore superiore al 15 % del fatturato risultante dall'ultimo bilancio.

Gli Amministratori dovranno, pena la loro revoca, attenersi agli indirizzi dell'Assemblea.

2. Il Bilancio annuale dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana e agli altri soci con trenta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, al fine di consentire il controllo da parte del Socio proprietario (o dagli enti pubblici soci).

Con cadenza semestrale l'organo amministrativo redigerà e trasmetterà alla Città Metropolitana di Firenze e agli altri soci una relazione sull'attività svolta.

Art. 13

Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, diversamente, da persona designata dagli intervenuti. In caso di amministratore Unico l'Assemblea è presieduta dallo stesso o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.

Art. 14

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei

Soci, le loro dichiarazioni.

Art. 15

Diritto di voto

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni Euro (un Euro) di quota posseduta. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita sia ad altri Soci che a soggetti designati dai Soci stessi, ma non ad un Amministratore o ad un dipendente della Società o ad un Sindaco, o ad uno dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 16

Video conferenze

Saranno valide e regolarmente costituite anche le Assemblee che si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

2. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Titolo IV

Amministrazione della Società

Art. 17

Amministrazione della Società

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. Tutti gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono scelti fra soggetti con specifiche competenze tecniche per i quali non siano presenti cause di incompatibilità in base alla normativa pro tempore vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e nel rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla normativa in vigore.

L'Assemblea della Società può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione in alternativa all'amministratore unico, purché siano rispettati i criteri del D.P.C.M. di cui all'art 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016.

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ad esso spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione non è prevista la carica di Vice Presidente, se non come designazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione questi può delegare proprie funzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. Il potere di nomina e revoca dei componenti dell'organo

di Amministrazione spetta ai soci proprietari che vi provvedono in sede di assemblea. Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, in difetto di nomina del Presidente, alla sua elezione provvederà nel suo seno il Consiglio di Amministrazione. L'assemblea dei soci fissa la durata della carica degli amministratori, potendo gli stessi essere nominati per uno o più esercizi e anche a tempo indeterminato, fino a revoca, dimissioni o altra causa di cessazione.

3. Qualora per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, l'intero organo di Amministrazione si intenderà decaduto. Dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per la nomina del nuovo organo di Amministrazione da parte dei soci proprietari.

Art. 18

Compenso degli amministratori

L'Assemblea delibera il compenso spettante all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione. Ad essi spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, purché adeguatamente documentate.

I compensi per Amministratori possono essere riconosciuti secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente ed in particolare dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016. E' in ogni caso vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietata la corresponsione di trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali. Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Art. 19

Poteri dell'organo di Amministrazione

L'organo di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi dei soci e dell'Assemblea, è investito dei poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti esclusivamente rivolti al raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano alla competenza dell'Assemblea. Per le categorie di atti per i quali, ai sensi del presente Statuto, occorre l'autorizzazione dell'assemblea, questa dovrà essere previamente conseguita.

A fronte di prestazioni affidate dall'Ente pubblico socio (o dagli enti pubblici soci) il relativo contratto di servizio dovrà prevedere adeguate forme di controllo sull'esecuzione.

Art. 20

Rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza sociale, ivi compreso il potere di rappresentare la Società davanti qualsiasi giurisdizione civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, di qualsiasi grado e sede (compreso i ricorsi alle Magistrature superiori) spettano all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di proporre azioni, di costituirsi in giudizio, di costituirsi parte civile, di presentare denunce, esposti e querele.

2. La firma e la rappresentanza sociale spettano altresì agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti con delega dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Rappresentanza per singoli atti

L'organo di Amministrazione può rilasciare, previa comunicazione ai soci proprietari anche a persone estranee all'Amministrazione della società, procure per determinati atti o categorie di atti, stabilendo poteri e compensi.

Art. 22

Divieto di concorrenza

Salva autorizzazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Art. 23

Riunione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, si riunirà su invito del Presidente e, in sua assenza od impedimento, del Vice Presidente, o, diversamente, del membro più anziano di età, con cadenza almeno trimestrale.

2. Il Consiglio di Amministrazione sarà altresì convocato quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) Consiglieri, oppure 2 (due) componenti il Collegio Sindacale, oppure il Revisore Unico.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo presso la sede sociale od altrove in Italia in caso di necessità. La convocazione potrà essere effettuata con lettera raccomandata, facsimile o messaggio di posta elettronica (e-mail) da spedirsi ai Consiglieri, al Presidente del Collegio Sindacale o Revisore Unico e agli altri due Sindaci effettivi qualora siano stati nominati, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato a mezzo di telegramma, facsimile o messaggio di posta elettronica (e-mail) da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data e dell'ora della riunione.

5. Saranno comunque valide e regolarmente costituite anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione che si tengano,

pur in assenza di formale convocazione, alla presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi o Sindaco unico.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere facilmente identificabili, siano in grado di seguire la discussione e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione sarà considerata tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, diversamente, dal membro più anziano di età.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

9. Nelle seguenti materie il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli amministratori in carica:

- approvazione dei programmi annuali o pluriennali della Società nei quali dovrà essere indicato spiccatamente, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
- l'assunzione di finanziamenti passivi;
- l'iscrizione di ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- gli acquisti e alienazioni di immobili, di impianti, e di rami d'azienda;

Il presente articolo si applica, laddove compatibile, anche nel caso in cui l'organo di Amministrazione sia costituito dall'amministrazione unica.

Art. 24

Decisioni degli Amministratori

Le decisioni dell'organo di Amministrazione dovranno essere raccolte in un apposito libro tenuto a cura degli stessi amministratori. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da apposito verbale sottoscritto dall'Amministratore Delegato (se nominato) ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

TITOLO V

Organo di Revisione Contabile

Art.25

(Collegio Sindacale o Revisore Unico)

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Il potere di nomina, compresa quello di nomina del Presidente del Collegio, compete alla Città Metropolitana di Firenze che lo esercita in sede di assemblea. I sindaci nominati, per i quali non siano presenti cause di incompatibilità in base alla normativa pro

tempore vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, durano in carica 3 (tre) esercizi.

2. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e del presente Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e assolvere gli altri doveri di legge.

Per il controllo contabile si applica il 4° comma dell'art. 2477 c.c..

3. La retribuzione dei Sindaci sarà determinata con riferimento alle tariffe professionali.

4. Nei casi in cui non si renda obbligatoria ex legge la nomina del collegio sindacale, la società potrà provvedere alla nomina di un revisore unico al quale si applicano le previsioni di cui sopra in tema di nomina, compensi e durata in carica.

TITOLO VI Bilanci ed Utili

Art. 26

Durata dell'esercizio sociale

1. Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio con la relazione sulla gestione a norma di legge e secondo criterio di oculata prudenza. Il bilancio dovrà essere sottoposto alla discussione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il termine eccezionale previsto dall'art. 10 del presente Statuto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 del presente statuto.

Art. 27

Utili

Salvo diversa delibera dell'assemblea, gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite previsto dell'art. 2430 del Codice Civile e gli eventuali altri accantonamenti deliberati dall'Assemblea, saranno imputati a riserva straordinaria.

TITOLO VII SCIoglIMENTO

Art. 28

Scioglimento della Società

In caso di scioglimento della Società, indipendentemente dalla causa alla quale è dovuto, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, anche fra non Soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterrà, le norme per la liquidazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente

Statuto e nell'atto costitutivo del quale forma parte integrante, è fatto rinvio alle norme dettate in materia di società a responsabilità limitata dal Codice Civile e dalle leggi speciali anche tributarie.

La società non potrà istituire organi diversi, se non previsti dalle norme generali in tema di Società.

Firmato: Cristina Bonaduce - Cinzia Trapani (Sigillo)